

GLI ORGANISMI ECONOMICI NELLA *PRAEDICATE EVANGELIUM*

INSTITUTIONS OF FINANCE
IN *PRAEDICATE EVANGELIUM*

JESÚS MIÑAMBRES

RIASSUNTO · La costituzione apostolica sulla Curia Romana “*Praedicate Evangelium*” (2022) raccoglie i cambiamenti apportati durante il pontificato di Papa Francesco alle istituzioni incaricate dell’amministrazione e della gestione del patrimonio necessario per portare avanti la missione della stessa Curia. Dopo una breve presentazione degli istituti previsti nella legge precedente sulla Curia e nella principale riforma apportata alla materia nel 2014 dal Romano Pontefice, lo studio procede con la descrizione delle competenze e dell’organizzazione delle Istituzioni denominate “Organismi economici” trattate nella settima parte della costituzione apostolica. Per concludere si fa cenno alla necessaria *stewardship* (corresponsabilità), portatrice di trasparenza e *accountability*, anche nella gestione dei beni della Curia.

PAROLE CHIAVE · curia romana, organismi economici, amministrazione, gestione delle risorse, vigilanza.

SOMMARIO: 1. Gli organismi di gestione economica previsti dalla “*Pastor bonus*” (1988). – 2. La riforma di Papa Francesco (2014). – 3. Gli organismi di gestione nella “*Praedicate Evangelium*”. a. Il Consiglio per l’economia. b. La Segreteria per l’economia. c. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. d. L’Ufficio del

ABSTRACT · Apostolic Constitution “*Praedicate Evangelium*” (2022) on the Roman Curia gathers together the changes introduced during the current Pontificate to the institutions established for the administration and management of the resources needed to carry out the mission of the Curia. The present article gives a brief summary of the organs foreseen in the previous law and of the main reform made by Pope Francis in 2014. It presents a description of the competences and organisation of the “Institutions of Finance” as they appear in the Seventh Part of the Apostolic Constitution. The study concludes recalling *stewardship* as a bearer of transparency and *accountability* in managing the assets of the Roman Curia.

KEYWORDS · Roman Curia, Institutions of Finance, Administration, Management, Vigilance.

minambres@pusc.it, Professore ordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Revisore Generale. e. La Commissione di Materie Riservate e il Comitato per gli Investimenti. – 4. Novità e “conferme” riguardanti la gestione delle risorse materiali della Santa Sede.

GLI organismi dell'organizzazione curiale competenti in materia economica e finanziaria possono essere divisi secondo diversi criteri al fine di presentarli in modo più chiaro e organico. In questo momento ci sembra che la divisione in “organismi di gestione” e “organismi di governo”, pur non essendo espressa nel testo della legge sulla curia possa aiutare a presentare in modo ordinato le novità e le competenze delle strutture con mansioni in materia economica e finanziaria.¹ Siamo ben consapevoli che il confine tra gestione e governo non è netto, ma ci sembra possa aiutare a comprendere meglio la posizione dei diversi organismi partendo dalle funzioni che sono loro affidate. In queste pagine presenteremo soltanto gli istituti dediti alla gestione e radunati dalla legge sotto il titolo “organismi economici” dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*.

1. GLI ORGANISMI DI GESTIONE ECONOMICA PREVISTI DALLA “PASTOR BONUS” (1988)

La riforma della Curia stabilita con la costituzione apostolica *Pastor bonus* da Giovanni Paolo II nel 1988 non modificò sostanzialmente la parte riguardante la gestione dei beni della Santa Sede: già da vent'anni prima, dalla riforma voluta da Paolo VI immediatamente dopo la fine del Concilio Vaticano II (1967), esistevano tre Uffici che assorbivano le competenze in materia, la Camera Apostolica, pensata per la sede vacante; l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, per l'amministrazione corrente del patrimonio; e la Prefettura degli affari economici della Santa Sede, preposta al coordinamento e alla vigilanza di tutte le amministrazioni dei beni della Santa Sede.²

Storicamente, l'attribuzione di funzioni di amministrazione a uffici specifici della Curia era una novità. Nella legge di Pio X del 1908 non vi era ancora un ufficio che dovesse occuparsi di questa materia,³ anche se la legge conteneva un'appendice con le tasse da pagare per i diversi documenti e indicazioni precise sugli stipendi da corrispondere agli ufficiali, che

¹ Tra gli organismi con funzioni di governo sulle risorse materiali della Chiesa vi sarebbero diversi Dicasteri iniziando da quello per l'Evangelizzazione (cfr. art. 65, 67 e 68 PE), quello per il Servizio della Carità (art. 79-81), quello per le Chiese orientali (art. 82), quello per il Clero (art. 115, 118 e 119), e la Pontificia Commissione per l'America Latina (art. 111 § 1).

² Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, art. 117-124, «AAS» 59 (1967), pp. 885-928 (anche in www.vatican.va).

³ Cfr. PIO X, cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, «AAS» 1 (1909), pp. 7-19 (anche in www.vatican.va).

il Segretario di Stato doveva coordinare.⁴ L'insistenza di questa norma nell'indicare che tutti i pagamenti dovevano essere fatti dall'erario della Santa Sede pare confermare l'ipotesi secondo cui molte spese per conto della Curia erano assunte in prima persona dagli ufficiali, specialmente dai cardinali.⁵

Comunque, dopo il Concilio Vaticano II, le leggi sulla Curia Romana hanno dedicato delle norme all'organizzazione della gestione patrimoniale della Santa Sede, con uno schema che prevede un organismo per la gestione durante la sede vacante, un altro per l'amministrazione normale degli *asset* destinati alla Curia e uno per la vigilanza, il controllo e, in qualche modo, il coordinamento o la programmazione degli interventi in materia. Già nel 1981 si aggiunse un consiglio di cardinali per questioni organizzative ed economiche, e più di recente è stato creato un ufficio di revisione, una commissione per le materie riservate e un comitato per gli investimenti.

Quindi, prendiamo in esame per prima l'organizzazione prevista dalla *Pastor bonus* del 1988,⁶ per vedere poi i tratti principali dell'evoluzione che ha portato fino alla norma vigente della *Praedicate Evangelium*.

Seguendo l'ordine dell'articolato della legge, il primo istituto cui sono attribuite competenze in materia economica è proprio il Consiglio dei cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede (art. 24 e 25 PB). Esso è composto da quindici cardinali ed è convocato dal Segretario di Stato ordinariamente due volte all'anno. Il Consiglio non era dotato di struttura permanente e dipendeva nel suo funzionamento dalle capacità e possibilità organizzative dell'ufficio preposto alla facilitazione delle riunioni e dalle informazioni che venivano inviate ai suoi membri dalla

⁴ Il testo delle *Ordinationes*, al capitolo sesto stabiliva: «3° Qui in praesens cuiusvis gradus ac naturae officio funguntur, sua stipendia retinebunt tum ordinaria tum extraordinaria, quae tamen stabilitatis rationem habeant (*incerta certa*), et ad officium ipsum referantur; non quae speciem remunerationis praesferant ob collocatam peculiarem operam aut extraordinarios ob titulos. Eadem stipendia non aliunde solventur in posterum nisi ab aerario Sanctae Sedis. 4° Ut autem recti iustique servetur lex, intra mensem ab edita praesenti ordinatione, singuli qui variis Officiis praesunt ad Cardinalem Secretarium Status administrorum omnium deferent nomina, adiuncto suo cuiusque, stipendio, ad normam superiori numero descriptam. Iidem Praesules, intra memoratum tempus, recensebunt onera sive perpetua sive temporaria, quibus Officia sua gravantur, et impensas Officii ordinarias».

⁵ Cfr. F. MARTI, *San Pio X e la curia romana*, «Ephemerides Iuris Canonici» 54 (2014), pp. 400-407; l'autore commenta nella nota 25 di p. 402: «All'epoca la retribuzione degli impiegati di curia è tratta quale percentuale delle tasse percepite dal dicastero ovvero è direttamente corrisposta dal ricorrente all'impiegato (retribuzione privata tipica delle corti di *Ancien Régime* con il suo sistema di venalità delle cariche pubbliche) con tariffe non trasparenti e quindi ad alto rischio di abusi».

⁶ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, «AAS» 80 (1988), pp. 841-930 (anche in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html).

Segreteria di Stato. In realtà, il Consiglio non aveva competenze gestionali ma piuttosto di controllo e di programmazione (di studio, come indicato dal suo nome), cioè di governo, ma di un governo relativo alla gestione delle risorse della Curia.

Per la concreta attività gestionale sulle risorse della Santa Sede, come abbiamo già accennato, la *Pastor bonus* prevedeva tre Uffici, uno per il periodo di sede vacante, la Camera Apostolica (art. 171 PB), e gli altri due per il disbrigo corrente delle attività necessarie all'amministrazione del patrimonio attribuito al funzionamento della Curia Romana: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) che doveva «fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana» (art. 172 § 1 PB); e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, cui spettava «la vigilanza e il controllo sulle Amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo» (art. 176 PB).

Questa, in sintesi, la struttura gestionale prevista dalla *Pastor bonus* nel 1988. Può destare sorpresa il modo scelto per l'individuazione del contenuto della gestione, cioè il riferimento alle amministrazioni che “fanno capo” alla Santa Sede. Com'è noto, l'ufficio del Romano Pontefice è connotato da diverse sfaccettature formali per le quali può essere descritto come l'ufficio che presiede lo Stato della Città del Vaticano, come l'ufficio del Vescovo di Roma, come ufficio primaziale:⁷ ogni designazione richiama molti aspetti della realtà dell'ufficio del Romano Pontefice, e alcune di esse sono dotate anche di un patrimonio “proprio”.⁸ In questo senso è dato distinguere l'amministrazione del patrimonio della Santa Sede da quella dello Stato Vaticano o del Vicariato di Roma. Com'è chiaro, si potrebbero aggiungere altri patrimoni e molte persone giuridiche con risorse proprie che in realtà esistono per così dire sotto l'ombrello del Romano Pontefice e perciò richiedono una qualche vigilanza in funzione di tale rapporto con l'ufficio primaziale.⁹ Abbiamo voluto fare questa premessa (*ex cursus*) sugli istituti che rientrano sotto la competenza amministrativa della Santa Sede perché, come vedremo,

⁷ Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 221.

⁸ Adoperiamo il riferimento all'ufficio primaziale del Romano Pontefice perché i contorni del termine “Santa Sede” o “Sede Apostolica” o anche “Curia Romana” o “Vaticano” sono difficili da precisare (cfr., in proposito, F. SALERNO, *Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana*, in *La curia romana nella cost. ap. “Pastor bonus”*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990, pp. 45-82).

⁹ Già nel 1990, la Segreteria di Stato pubblicò un rescritto che separava dalla gestione del patrimonio della Santa Sede quella delle risorse della diocesi di Roma: «L'Amministrazione del Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di propria personalità giuridica, diventa un'amministrazione distinta dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica» (SEGRETARIA DI STATO, rescritto 22 marzo 1990, n. 1). Qualche anno più tardi, la separazione amministrativa è stata resa legge in GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. “*Ecclesia in Urbe*” qua *Vicariatus Urbis nova ratione ordinatur*, 1 gennaio 1998, «AAS» 90 (1998), pp. 177-193.

ancora oggi la determinazione delle amministrazioni riguardanti il Romano Pontefice non è perfettamente chiara.¹⁰

L'impianto organizzativo della gestione delle risorse della Santa Sede risultava così strutturato in modo ragionevole: un istituto per la programmazione, un erogatore di servizi e un ente di vigilanza. I mutamenti intercorsi per diverse ragioni esterne, come la necessità di rinegoziare l'uso dell'euro come moneta vaticana con l'Unione europea stessa nel 2010,¹¹ anziché con l'Italia com'era avvenuto dieci anni prima,¹² ed altre interne, come gli avvicendamenti alla guida dell'Istituto per le Opere di Religione, sottoposero il sistema ad una mancanza di sicurezza e di fiducia che mise in evidenza la necessità di un rinnovamento nelle strutture di gestione e di vigilanza.

2. LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO (2014)

Meno di un anno dopo la sua elezione, Papa Francesco ha pubblicato una breve Lettera Apostolica (*Fidelis dispensator et prudens*, 24 febbraio 2014) nella quale prospettava una nuova struttura gestionale, con il proposito dichiarato di "coordinare" gli «affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano».¹³ In essa venivano prospettati tre organismi nuovi che, almeno temporaneamente, si affiancavano a quelli già esistenti: «il Consiglio per l'Economia, con il compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano»; la Segreteria per l'Economia cui viene affidato «il controllo economico», «la vigilanza sugli Enti» e «le politiche e le procedure relative agli acquisti e all'adeguata allocazione delle risorse umane»; e l'ufficio del Revisore Generale, che svolge la revisione contabile degli enti.¹⁴

¹⁰ A gennaio 2020, queste amministrazioni erano 123, secondo un elenco che però conteneva anche fondi e voci amministrative più o meno autonome all'interno di alcune delle 123 amministrazioni principali: dal Governatorato alle Congregazioni, dal Capitolo di S. Pietro ad alcune fondazioni, dal Vicariato per la Città del Vaticano al Fondo Pensioni, ecc.

¹¹ Cfr. *Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano*, del 17 dicembre 2009, «AAS» 102 (2010), pp. 60-65.

¹² Cfr. *Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e lo Stato delle Città del Vaticano e per esso la Santa Sede*, del 29 dicembre 2000, «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» 25 ottobre 2001, C/299.

¹³ PAPA FRANCESCO, m.p. «*Fidelis dispensator et prudens*», per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 24 febbraio 2014, «AAS» 106 (2014), pp. 164-165.

¹⁴ Cfr. D. ZALBIDEA, *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, «*Ius canonicum*» 54 (2014), pp. 221-251; B. E. FERME, «*Fidelis Dispensator et Prudens: gli statuti*», «*Ius Missionale*» 9 (2015), pp. 35-58.

Al Consiglio per l'Economia erano attribuite funzioni di "vigilanza e sorveglianza" (n. 1) sull'intera amministrazione dei beni di tutti gli enti curiali, delle istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Formato da quindici componenti, otto cardinali o vescovi e sette laici (n. 2), viene dotato di un "coordinatore" (n. 3), che potrà garantire la continuità nell'azione di vigilanza.¹⁵ Esso sostituisce il Consiglio dei cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, previsto dagli art. 24 e 25 della cost. ap. *Pastor Bonus*, che era stato voluto da Giovanni Paolo II nel 1981¹⁶ per fronteggiare le difficoltà di bilancio che incontrava l'amministrazione dei beni destinati al governo della Chiesa universale.¹⁷

«La competenza della Segreteria [per l'Economia] si estende (...) a tutto ciò che in qualunque maniera rientra nell'ambito in oggetto», cioè «il controllo economico», «la vigilanza sugli Enti» e «le politiche e le procedure relative agli acquisti e all'adeguata allocazione delle risorse umane» (n. 5). Assume quindi fondamentalmente le mansioni prima affidate alla Prefettura per gli Affari Economici, anche se essa non scompare.¹⁸ L'uso della formula «tutto ciò che in qualunque maniera rientra nell'ambito in oggetto», prospettava già la configurazione di questo istituto come organismo parallelo alla Segreteria di Stato per quanto riguarda le questioni economiche della Santa Sede.¹⁹ Possibilità che sembra confermata dall'attribuzione alla Segreteria per l'Economia della «funzione di Segreteria papale per le materie economiche e finanziarie» fatta dal primo paragrafo dell'art. 212 della *Praedicate Evangelium*.

All'ufficio del Revisore Generale è affidata la revisione contabile degli enti (n. 7) sottoposti al controllo del Consiglio per l'economia (*audit* interno).

¹⁵ È stato nominato anche un "vice-coordinatore" del Consiglio (cfr. Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 8 marzo 2014) e un Prelato Segretario (cfr. Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 22 marzo 2014). Così il Consiglio viene dotato di una struttura permanente in grado di superare alcune delle difficoltà che aveva incontrato il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, previsto dagli art. 24 e 25 PB.

¹⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, chirografo *Comperta habentes*, 31 maggio 1981, «AAS» 73 (1981), pp. 545-546.

¹⁷ Cfr. A. PERLASCA, *Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (coords.), *Diccionario general de Derecho canónico* (DGDC), II, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, pp. 576-577.

¹⁸ Il prof. Zalbidea ha paragonato questa struttura a quella tipica delle diocesi: il Consiglio per l'economia verrebbe ad essere l'analogo del Consiglio per gli affari economici e la Segreteria per l'economia quello dell'economista o dell'ufficio amministrativo. Il Consiglio realizzerebbe la direzione della strategia economica della Curia, e la Segreteria l'applicazione pratica delle politiche economiche e finanziarie: cfr. D. ZALBIDEA, *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, «Ius canonicum» 54 (2014), p. 226.

¹⁹ In un primo commento a queste norme avevamo anche noi indicato questa possibile interpretazione: cfr. J. MIÑAMBRES, *Riorganizzazione economica della Curia Romana: considerazioni giuridiche "in corso d'opera"*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 141-155.

Il n. 8 dello stesso m.p. *Fidelis dispensator et prudens* aggiungeva che «il Cardinale Prefetto è responsabile della stesura degli Statuti definitivi del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'ufficio del Revisore Generale. Gli Statuti saranno presentati *quam primum* all'approvazione del Santo Padre». In effetti, poco meno di un anno dopo, il 22 febbraio 2015 sono stati pubblicati i primi Statuti dei nuovi organismi.²⁰

Nel frattempo, l'8 luglio 2014, il Papa pubblicava un nuovo motu proprio con il quale trasferiva alla Segreteria per l'Economia la Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).²¹ Si prospettava un assetto che collocava l'APSA come una specie di Banca Centrale vaticana o, con le parole dell'allora Prefetto della Segreteria, come ente destinato al «ruolo di Tesoreria della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano». ²² L'attuazione di questo provvedimento incontrò la difficoltà di superare l'intestazione all'APSA stessa di molti beni in diversi ordinamenti e, quindi, la necessità di cambiare intestatario, cosa che in molti casi non si reputò conveniente e frenò di fatto il trasferimento dei compiti dell'APSA alla Segreteria.²³

Nel mese di dicembre del 2016, con un rescritto firmato dal Segretario di Stato, è cessata l'attività della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede.²⁴

²⁰ Anche se firmati da Papa Francesco, gli Statuti non sono stati pubblicati negli «Acta Apostolicae Sedis»; possono essere consultati in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html.

²¹ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia*, 8 luglio 2014, «AAS» 106 (2014) pp. 618-620. Con questa norma erano modificati gli art. 172 e 173 PB (i primi due articoli che riguardavano l'APSA), e venivano abrogati gli art. 174 e 175 PB (i due ultimi dedicati a quell'Ufficio). Cfr. D. ZALBIDEA, *Comentario a la Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio" del Sumo Pontífice Francisco. Transferencia de la sección ordinaria a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a la Secretaría de Asuntos Económicos*, «Ius Canonicum» 54 (2014), pp. 783-790.

²² Cfr. G. PELL, *Conferenza Stampa per la presentazione del nuovo quadro economico nella Santa Sede*, 9 luglio 2014, in <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/07/09/0509/01131-1.html>.

²³ A nostro parere, la promulgazione degli Statuti del 2015 mediante un "motu proprio" del Papa comporterebbe l'abolizione delle altre leggi ad essi contrarie, tra le quali potrebbe essere indicato il motu proprio dell'estate dell'anno 2014 con il quale veniva trasferita alla Segreteria per l'Economia la Prima Sezione o Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. In effetti, negli artt. 15-19 dello Statuto della Segreteria, che riguardano la Sezione Amministrativa, non si fa più menzione della gestione o della titolarità degli immobili, ma soltanto delle procedure, della modulistica, dei servizi amministrativi e tecnici, ecc. La titolarità del patrimonio e la sua gestione pare rimanere quindi, o forse sarebbe meglio dire tornare, all'APSA. In proposito, cfr. il nostro commento agli Statuti in «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 482-503.

²⁴ Ecco il testo del rescritto: «*De Rebus Oeconomicis apud Sanctam Sedem*. La riforma della struttura economico-finanziaria della Santa Sede, voluta da Papa Francesco, ha preso avvio

Ulteriori eventi di cronaca rilevanti e scandalosi²⁵ hanno portato alla decisione del legislatore di accentrare la gestione di fondi diversi in capo all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), confermando la tendenza che si veniva osservando già dal 2014 verso l'unificazione di compiti amministrativi e di vigilanza in mano a pochi soggetti. Con un nuovo motu proprio del dicembre 2020, Papa Francesco mette in mano all'APSA la titolarità e la gestione dei beni prima facenti capo alla Segreteria di Stato, e attribuisce alla Segreteria per l'Economia un compito di controllo *ad hoc* su tali beni (art. 1).²⁶ In questo documento sono prese in considerazione due aree di gestione che daranno origine a due organismi economici nuovi nella *Praedicate Evangelium*, come vedremo tra poco.

3. GLI ORGANISMI DI GESTIONE NELLA "PRAEDICATE EVANGELIUM"

La Parte VII della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* ripropone sinteticamente lo stato raggiunto con le norme fin qui commentate. Da una prima lettura parrebbe dedursi che siano stati confermati i rapporti tra gli organismi già sperimentati negli ultimi anni. Forse l'aspetto più innovativo da questo punto di vista potrebbe essere individuato nella espressa conferma della denominazione della Segreteria per l'Economia come "Segreteria papale" (art. 212 § 1), con la quale è anche indicata la Segreteria di Stato (art. 44).

con l'approvazione del motu proprio *Fidelis Dispensator et Prudens*, del 24 febbraio 2014, ed è proseguita con altri documenti di valore normativo tra i quali, in particolare, gli Statuti del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale, approvati *ad experimentum* il 22 febbraio 2015. Di conseguenza, le competenze che gli Artt. 176-179 della Cost. Apostolica *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988, attribuivano alla Prefettura degli Affari economici della Santa Sede sono state considerevolmente riviste, ampliate e distribuite tra i nuovi Organismi citati. In considerazione di quanto sopra e sentito il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, il Santo Padre Francesco nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 19 dicembre 2016 ha stabilito quanto segue: I. La Prefettura degli Affari economici della Santa Sede è soppressa a far data dal 30 dicembre 2016; II. dalla stessa data sono abrogati gli Artt. 176-179 della Cost. Apostolica *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988. Nonostante qualunque cosa contraria, anche se degna di speciale menzione. Il presente Rescritto viene promulgato tramite affissione nel Cortile di San Damaso, entrando immediatamente in vigore, ed in seguito sarà pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*. Dal Vaticano, 19 dicembre 2016. Pietro Card. Parolin, Segretario di Stato» («AAS» 109 [2017], p. 73).

²⁵ Intendiamo la vicenda dell'immobile londinese sollevata nel 2019 dal pubblico ministero del tribunale dello Stato della Città del Vaticano dopo segnalazioni pervenute dall'Ufficio del Revisore Generale e dall'allora Autorità d'Informazione Finanziaria che riguardava un investimento fatto con procedure poco chiare dall'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato.

²⁶ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Una migliore organizzazione» circa alcune competenze in materia economico-finanziaria, «L'Osservatore Romano» 28 dicembre 2020, p. 11. Testo pubblicato anche in «Ius Ecclesiae» con un nostro commento: «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 683-694 e 743-747.

Il qualificativo “papale” pare individuare questi due organismi come particolarmente “vicini” al Papa anche se, veramente, il testo della legge non permette di applicare a questi organismi un regime diverso da quello previsto per le altre istituzioni curiali ed essi sono tutti dichiarati «giuridicamente pari tra loro» (art. 12 § 1). Ma vediamo brevemente la struttura di gestione proposta dalla settima parte della *Praedicate Evangelium*.

3. 1. *Il Consiglio per l'economia*

Come già accennato, dal punto di vista puramente organizzativo sorprende un poco ritrovarsi tra gli organismi economici questo Consiglio. In realtà, il Consiglio per l'economia potrebbe essere ritenuto il “rappresentante della proprietà”, una sorta di consiglio di amministrazione che rappresenta la proprietà degli azionisti e controlla la gestione da parte dei gestori (amministratore delegato, CEO, ecc.). In questo senso si spiegherebbe il peculiare rapporto che il Consiglio ha con il Romano Pontefice, alla cui approvazione è chiamato a sottoporre «indirizzi e norme» (art. 207).²⁷

Nella norma sulla Curia, al Consiglio per l'economia è attribuita la «vigilanza sulle strutture e le attività amministrative e finanziarie» delle istituzioni curiali e gli altri enti «indicati nell'elenco allegato al proprio Statuto» (art. 205 § 1). L'attività del Consiglio punta a garantire «una gestione amministrativa e finanziaria etica ed efficiente», effettuata «alla luce della dottrina sociale della Chiesa attenendosi alle migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione» (art. 205 § 2).

La determinazione delle amministrazioni sottoposte alla vigilanza del Consiglio mediante il richiamo ad un «elenco allegato al proprio Statuto» ripropone la difficoltà di individuazione delle strutture concrete rientranti in tale elenco. Esso è stato effettivamente allegato allo Statuto del Consiglio pubblicato dal Romano Pontefice nel 2015, come abbiamo visto, ma non era riportato nelle versioni più facilmente consultabili (portale internet della Santa Sede, «L'Osservatore Romano») bensì soltanto nella pubblicazione fatta nel cortile di San Damaso. Agli inizi del 2020, l'elenco in uso conteneva 123 amministrazioni comprendenti i Dicasteri della Curia Romana, le istituzioni collegate o che fanno riferimento alla Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, i cosiddetti altri enti correlati (Capitolo Vaticano, Fabbrica di San Pietro, ecc.) e un ultimo gruppo denominato “altri enti”, comprendente alcuni ospedali e fondazioni. Con la redazione dell'art. 205 § 1 PE potrebbero scomparire dall'elenco alcune categorie, almeno quella del Governatorato che non è più menzionato nella legge. Occorrerà ve-

²⁷ Per una visione riassuntiva generale, cfr. B. E. FERME, *Consiglio per l'Economia*, «CASE Glossario», <https://casestewardship.org/glossario/consiglio-per-leconomia>.

dere come evolve la compilazione dell'elenco, attribuita dagli Statuti allo stesso Consiglio con il parere della Segreteria di Stato e della Segreteria per l'economia (art. 1 § 2 Statuti del Consiglio per l'economia).

L'art. 206 riproduce la composizione soggettiva del Consiglio prevista già nelle norme precedenti: quindici fedeli divisi tra otto cardinali o vescovi e sette laici (§ 1). Conferma anche la presidenza di un cardinale coordinatore e l'esistenza di un segretario del Consiglio (§ 2), ma non menziona la possibile esistenza di un vice-coordinatore, come previsto dall'art. 5 § 2 degli Statuti. Vi è anche un cambiamento per quanto riguarda la partecipazione *ex officio* alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, che ora viene stabilita soltanto per il Prefetto della Segreteria per l'economia, mentre prima era attribuita anche al Segretario di Stato (cfr. art. 5 § 3). Questi cambiamenti nei confronti del dettato degli Statuti potrebbero sollevare qualche conflitto di legge e richiamano l'art. 250 PE per una proposta tempestiva «all'approvazione del Romano Pontefice» di un «adeguamento» degli Statuti.

Nella sua funzione di vigilanza, al Consiglio è attribuita la determinazione dei «criteri, ivi incluso quello del valore» che qualificano gli atti «di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione» che richiedono «l'approvazione dal Prefetto della Segreteria per l'economia» per essere realizzati validamente (art. 208).²⁸ È questa una funzione normativa assegnata al Consiglio che lo qualifica come organo deputato non soltanto al controllo della gestione fatta, ma ad una vigilanza che mira al futuro. In questa stessa linea potrebbe essere interpretata la mansione stabilita dall'art. 211 di esaminare «le proposte avanzate dalla Segreteria per l'economia, nonché eventuali suggerimenti presentati dalle varie Amministrazioni della Santa Sede, dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e altri Enti indicati negli Statuti propri». La norma non precisa cosa si possa fare dopo l'esame di queste proposte e suggerimenti, ma pare che il Consiglio possa trasmetterle al Santo Padre ed eventualmente chiedere alla Segreteria per l'economia o ad altre Istituzioni competenti di attuarle.

Un modo più consueto di esercitare la vigilanza consiste nell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi «consolidati della Santa Sede» (art. 209 § 1) da sottoporre al Romano Pontefice. L'esame dei bilanci è lo strumento tipico della vigilanza economica e gestionale. L'espressione tecnica “bilancio consolidato” potrebbe porre qualche problema nell'individuazione della responsabilità civile per la gestione del patrimonio della Santa Sede che ri-

²⁸ Qui vi è una dissonanza con l'art. 218 della stessa PE, che attribuisce l'approvazione di questi atti alla Segreteria per l'economia e non al suo prefetto. In realtà, l'assegnazione della competenza all'Organismo “Segreteria per l'economia” è più adeguata all'impianto generale organizzativo (di tendenza sinodale e collegiale) delle istituzioni della Curia che non il richiamo ad un ufficio individuale. Tuttavia, il testo riprende quanto previsto dagli Statuti del Consiglio per l'economia del 2015 all'art. 2 § 4.

schierebbe di essere attribuita direttamente al Romano Pontefice e potrebbe mettere a repentaglio tutto il patrimonio della Sede Apostolica.²⁹ Probabilmente non sarebbero inclusi i beni che fanno capo allo Stato della Città del Vaticano che sembra che non consolidi il bilancio con quello della Santa Sede.³⁰ Logicamente, questa eventualità dipende dalle previsioni di legge dei diversi ordinamenti, ma va tenuta presente nell'interpretazione di questa funzione del Consiglio per l'economia e soprattutto nella previsione dello strumento "bilancio consolidato". La disponibilità dei bilanci fa sì che la legge preveda che sia il Consiglio a fornire «al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa i più recenti bilanci consuntivi consolidati e quelli preventivi per l'anno in corso» quando si verifica la sede vacante (art. 209 § 2).

Spetta anche al Consiglio il rapporto istituzionale con l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria «ed è informato con cadenza annuale riguardo alle attività dell'Istituto per le Opere di Religione» (art. 210). Com'è noto, l'Autorità è stata eretta da Benedetto XVI mediante il Motu Proprio "La Sede Apostolica", del 30 dicembre 2010,³¹ in ottemperanza agli impegni presi con l'accordo siglato con l'Italia per l'uso dell'euro come moneta vaticana³² e, come tutte le "autorità", gode di una peculiare autonomia necessaria per svolgere le sue funzioni.³³ Per questa esigenza di autonomia, l'ASIF è menzionata soltanto dall'art. 248 PE tra le Istituzioni collegate con la Santa Sede e non tra le istituzioni curiali in senso proprio. Quanto allo IOR, non appartenente alla Curia Romana, l'art. 210 attribuisce al Consiglio per l'economia la vigilanza dell'istituto mediante informazioni annuali sulle sue attività.

²⁹ Certamente, il collegamento tra questo tipo di bilancio e la composizione del patrimonio che risponde in caso di inadempimenti o altro non è immediato e, come diciamo nel testo, dipende dalle leggi vigenti dove si sostanzia il processo per esigere la responsabilità. Tuttavia ci sembra interessante accennarvi perché ci sono già stati casi di richiesta giudiziaria di responsabilità civile alla Santa Sede, anche se sono stati risolti con la menzione della sovranità dello Stato Vaticano. Su alcune delle questioni relative a queste problematiche poste dalla responsabilità degli enti in Diritto canonico, cfr. i vari studi contenuti in E. BAURA, F. PUIG (a cura di), *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Milano, Giuffrè, 2020.

³⁰ Questo potrebbe dedursi dal fatto che l'art. 209 non menzioni il bilancio consolidato dello Stato della Città del Vaticano, come faceva invece il testo dell'art. 3 § 1 degli Statuti del Consiglio del 2015; e ciò confermerebbe la riduzione dell'ambito di competenza del Consiglio alla sola Santa Sede, escluso lo Stato della Città del Vaticano.

³¹ «AAS» 103 (2011), pp. 7-8, con lo Statuto allegato (p. 9-13).

³² L'ASIF ha una pagina internet propria con notizie e documenti sul suo operato: <https://www.asif.va/ITA/Home.aspx>.

³³ Il passaggio da "Autorità di Informazione Finanziaria" a "Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria" è stato realizzato con un chirografo che allegava anche lo Statuto definitivo: FRANCESCO, Chirografo e Statuto *Al fine di prevenire*, 5 dicembre 2020, «L'Osservatore Romano» 160 (2020), n. 282, del 5 dicembre 2020, pp. 8-9 (anche in «Communicationes» 52 (2020), pp. 354-363).

3. 2. La Segreteria per l'economia

La principale novità nella presentazione della Segreteria per l'economia nella cost. ap. *Praedicate Evangelium* è contenuta nella dichiarazione raccolta nel primo paragrafo dell'art. 212: «La Segreteria per l'economia svolge la funzione di Segreteria papale per le materie economiche e finanziarie». ³⁴ In buona misura è l'organismo che eredita le competenze prima esercitate dalla Prefettura per gli Affari economici, ma non è sovrapponibile ad essa. In effetti, il suo ruolo di «controllo e vigilanza in materia amministrativa, economica e finanziaria» si estende a tutte le «Istituzioni curiali, gli Uffici e le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa» (art. 212 § 2) e sembra corrispondere per le materie menzionate al «coordinamento fra i (...) Dicasteri e Organismi ed Uffici» attribuito in generale dall'art. 46 alla Sezione per gli Affari Generale della Segreteria di Stato. Si tratta qui di coordinare non le competenze delle diverse istituzioni curiali, ma la gestione e l'amministrazione delle loro risorse materiali. In questo senso, appare confermata la considerazione della Segreteria per l'economia, già presente nei testi normativi precedenti che la riguardano, come un'Istituzione curiale di coordinamento e di collaborazione immediata con il Romano Pontefice. ³⁵ Soltanto rimangono di competenza esclusiva della Segreteria di Stato «le materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale» (art. 214 § 3 PE). Il terzo paragrafo dell'art. 212 estende la competenza di controllo della Segreteria per l'economia «sull'Obolo di San Pietro e sugli altri Fondi papali» descritti nel motu proprio del 26 dicembre 2020. ³⁶

La struttura dell'organismo è ridotta e semplificata rispetto a quella prevista dagli Statuti del 2015. In essi si parlava di due Sezioni, che ora diventano «Aree funzionali» (art. 213 § 2 PE), di due Segretari e di un Direttore dell'ufficio del Prefetto (cfr. art. 4 Statuti). La previsione dell'art. 213 § 1 PE è molto più chiara: «La Segreteria per l'Economia è presieduta da un Prefetto, assi-

³⁴ Come abbiamo riportato prima, l'appellativo di «segreteria papale» era già stato attribuito a questo organismo dalla riorganizzazione di competenze compiuta con il motu proprio di FRANCESCO, «Una migliore organizzazione» circa alcune competenze in materia economico-finanziaria, 26 dicembre 2020, «L'Osservatore Romano» 28 dicembre 2020, p. 11, art. 1 § 1.

³⁵ Cfr. F. LOZUPONE, *Segreteria per l'Economia*, «CASE Glossario», <https://casestewardship.org/glossario/segreteria-per-leconomia>.

³⁶ Si tratta di «a) il Fondo denominato «Obolo di San Pietro», con tutte le sue diverse suddivisioni e articolazioni; b) il Fondo denominato «Fondo Discrezionale del Santo Padre»; c) ciascuno dei fondi denominati «Fondi Intitolati», che abbiano un particolare vincolo di destinazione per volontà dei donanti o per disposizione normativa» (PAPA FRANCESCO, «Una migliore organizzazione» circa alcune competenze in materia economico-finanziaria, 26 dicembre 2020, art. 2 § 1).

stato da un Segretario». Anche la divisione delle mansioni delle aree funzionali per materia, una economica e finanziaria e l'altra amministrativa, è più rispettosa della necessaria distinzione soggettiva tra amministratori e controllori.³⁷ Si attribuiscono a "aree" diverse le funzioni sempre di controllo, ma in una sull'economia e la finanza e nell'altra sull'amministrazione. L'ente deputato all'amministrazione, come vedremo, rimane l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

«È istituita nella Segreteria per l'economia la Direzione delle Risorse Umane della Santa Sede» (art. 217 § 1): questa Direzione non era prevista nelle norme precedenti, si aggiunge quindi alla struttura interna della Segreteria e dovrà essere coordinata con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, menzionato dall'art. 11 PE, che però sembra più indirizzato a garantire un lavoro degno e rispettoso dei diritti di ciascuno dei lavoratori già presenti nella Santa Sede, che non della cosiddetta «gestione lavorativa del personale» e delle assunzioni affidate alla Direzione delle Risorse Umane.³⁸

Il compito principale della Segreteria potrebbe essere descritto come l'espressione organica della preoccupazione per la buona amministrazione di tutte le risorse disponibili per portare avanti la missione della Santa Sede. Sia con attività di controllo, come quella dell'approvazione degli atti di amministrazione più rilevanti, prevista dall'art. 218 § 1 o con la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo (art. 215, 3) e il monitoraggio delle «attività amministrative, economiche e finanziarie delle Istituzioni affidate al suo controllo» (art. 215, 2); sia anche con «indirizzi in materia economica e finanziaria» (art. 215, 1), con la «valutazione annuale del rischio della situazione patrimoniale e finanziaria della Santa Sede» (art. 215, 4), con «linee guida, indirizzi, modelli e procedure» (art. 216, 1) e con la predisposizione di «strumenti informatici appropriati» (art. 216, 2). Gli Statuti del 2015 prevedevano l'emanazione di decreti esecutivi generali e di istruzioni da parte del Prefetto (art. 6 Statuti), come modo per pubblicare i contenuti appena citati (indirizzi, linee guida, ecc.); il fatto che detti strumenti normativi propri della potestà esecutiva non siano espressamente menzionati dagli articoli della PE sulla Segreteria non preclude la possibilità di adoperarli secondo le norme generali del Codice di diritto canonico.

³⁷ Cfr. M. RIVELLA, *Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 377-383.

³⁸ Il testo dell'art. 217 § 1 esclude espressamente dalla competenza di questa Direzione «le nomine che sono fatte o approvate dal Romano Pontefice circa il Prefetto, o equiparato, i Membri, il Segretario, il Sottosegretario o i Sottosegretari e i Consultori delle Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e quelle del Personale di ruolo diplomatico» (art. 48, 2° PE) e l'affida alla Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

3. 3. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

L'amministrazione e la gestione del patrimonio della Santa Sede «destinato a fornire le risorse necessarie all'adempimento della funzione propria della Curia Romana» (art. 219 § 1 PE) è affidata all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).³⁹ Organismo ormai secolare, sorse dalla necessità di riassetare i rapporti patrimoniali e amministrativi della Santa Sede dopo la perdita dello Stato pontificio (1870) e sviluppò una sua componente più finanziaria dopo il concordato con l'Italia del 1929.⁴⁰ A nostro avviso, rileva il fatto che si menzioni la “gestione” nella descrizione del compito principale di questo Organismo perché, la sola amministrazione non comporta necessariamente l'immediata gestione dei beni amministrati.⁴¹ Tuttavia, l'esplicitazione di questo compito non cambia le mansioni già svolte dall'APSA, che ora si estendono all'amministrazione di beni immobili di titolarità di altri Enti della Santa Sede o ad essa affidati (per i beni mobili vi erano già le previsioni degli art. 172 § 2 e 175 PB).

La creazione di nuove Istituzioni nella Curia Romana nel 2014, soprattutto della Segreteria per l'economia, aveva messo un punto interrogativo sulla reale necessità di un “altro” organismo amministrativo oltre alla Segreteria stessa. In effetti, come abbiamo visto, l'otto luglio dello stesso anno 2014 è stato pubblicato un motu proprio di Papa Francesco che recava il titolo «*Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede*

³⁹ Cfr. M. RIVELLA, *APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)*, «CASE Glossario», <https://casestewardship.org/glossario/apsa>.

⁴⁰ Così lo descrive Rivella: «L'APSA è il frutto della convergenza di due distinte amministrazioni pontificie, nate in epoche diverse per rispondere a esigenze operative. La prima (...) trova i suoi prodromi nel Chirografo di Leone XIII del 9 agosto 1878, che nominò il Segretario di Stato, Card. Lorenzo Nina, Prefetto dei Sacri Palazzi e Amministratore del Patrimonio rimasto alla Santa Sede dopo gli eventi del 1870 (...). Con *Motu Proprio* del 16 dicembre 1926 Pio XI dispose la riunione degli Uffici amministrativi della Prefettura dei Sacri Palazzi Apostolici e della Sezione dei Dicasteri Ecclesiastici nell'unica Amministrazione dei Beni della Santa Sede, di cui la Sezione Ordinaria dell'APSA ereditò le competenze. L'ex *Sezione Straordinaria* [dell'APSA] subentrò invece all'Amministrazione Speciale della Santa Sede, costituita da Pio XI con *Motu Proprio* del 7 giugno 1929 allo scopo di gestire i fondi versati dal governo italiano alla Santa Sede in esecuzione della Convenzione finanziaria allegata al Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929» (M. RIVELLA, *APSA [Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica]*, «CASE Glossario», cit.).

⁴¹ Abbiamo già accennato alla responsabilità del Romano Pontefice come amministratore, diversa da quella del gestore. Nelle diocesi ed equiparate si pensi ai ruoli rispettivi del vescovo (amministratore) e dell'economo (gestore). Certo, la linea di demarcazione dei compiti di amministratore e gestore di uno stesso patrimonio non è sempre chiarissima (cfr., ad es., J. MIÑAMBRES, *Governo, amministrazione e gestione delle risorse diocesane*, in A. BOSCO, E. OKONKWO (a cura di), «*Quis custodiet ipsos custodes?*» *Studi in onore di Giacomo Incitti*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 513-525).

Apostolica alla Segreteria per l'Economia», anche se è citato abitualmente con l'incipit «Confermando una tradizione». ⁴² Un paio di anni dopo, il 4 luglio 2016, un altro motu proprio di Papa Francesco affrontava «la necessità di delineare meglio i rispettivi ambiti di attività tra la Segreteria per l'Economia e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo di procedere ed il reciproco coordinamento». ⁴³ Con questi interventi normativi si configuravano due funzioni diverse in capo a due enti differenti che potrebbero essere sintetizzati, anche se non totalmente spiegati, in questi termini: il controllo spetta alla Segreteria e l'amministrazione all'APSA. ⁴⁴

La *Praedicate Evangelium* aggiunge un paragrafo nuovo sulla strumentalità dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR) nell'esecuzione delle «operazioni finanziarie» (art. 219 § 3 PE) previste tra le competenze dell'APSA che, in questo campo potrebbe essere paragonata ad una banca centrale. ⁴⁵ Da questa previsione si potrebbe dedurre che d'ora in poi l'unico ente vaticano deputato al compimento professionale di attività finanziarie sarà lo IOR ⁴⁶ e, quindi, che l'unico ente sottoposto all'*authority* finanziaria (l'ASIF) sia proprio lo IOR. Dal punto di vista teorico finanziario bancario, il fatto che l'agire dell'APSA

⁴² FRANCESCO, *Lettera Apostolica motu proprio "Confermando una tradizione"* circa il trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia, 8 luglio 2014, «AAS» 106 (2014), pp. 618-620.

⁴³ FRANCESCO, *Lettera Apostolica motu proprio "I beni temporali"* circa alcune competenze in materia economica-finanziaria, 4 luglio 2016, «AAS» 108 (2016), pp. 862-865.

⁴⁴ L'impianto così tracciato è stato confermato dall'assegnazione all'APSA dell'amministrazione delle risorse che facevano capo alla Segreteria di Stato e alla Segreteria per l'economia del controllo su di essa, dalla norma contenuta in PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" "Una migliore organizzazione"* circa alcune competenze in materia economico-finanziaria, 26 dicembre 2020, «L'Osservatore Romano» 28 dicembre 2020, p. 11 (qui art. 1).

⁴⁵ «In campo finanziario, l'APSA è considerata alla stregua di una banca centrale. Essa costituisce l'investitore istituzionale-governativo dello Stato della Città del Vaticano e opera esclusivamente per conto e nell'interesse degli organi della Santa Sede o dello Stato stesso» (M. RIVELLA, *APSA [Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica]*, «CASE Glossario», cit.).

⁴⁶ Il 23 agosto 2022 è stato reso pubblico un rescritto del Santo Padre Francesco, con dichiarata «natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti» (n. 2), circa l'Istruzione sull'Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede che conferma quanto diciamo nel testo: «3. L'articolo 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, deve interpretarsi nel senso che l'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione. 4. La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso Istituzioni finanziarie diverse dallo IOR devono informare lo IOR e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022» (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/08/23/0608/01222.html>).

potesse essere sottoposto ad un'autorità indipendente rendeva il sistema poco chiaro.⁴⁷

«L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria della Curia Romana» (art. 220 § 1); «può svolgere i medesimi servizi (...) anche per le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che facciano riferimento ad essa» (art. 220 § 2). La funzione principale dell'APSA è quella di garantire l'operatività della Curia, ma ciò non toglie che svolga servizi anche per altri enti, soprattutto per quelli dello Stato della Città del Vaticano.

L'Organismo è presieduto da un Presidente⁴⁸ «assistito da un Segretario e da un Consiglio» (art. 221 § 1). Questa struttura riflette quella precedente, evitando però che le cariche siano riservate ad ecclesiastici: prima il presidente era un cardinale, il segretario era un prelado e il consiglio era composto da cardinali, oggi si evitano queste indicazioni e si prevede che i membri del consiglio possano essere «Cardinali, Vescovi, presbiteri e laici» (art. 221 § 1).

Per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'APSA, la *Pastor bonus* prevedeva due sezioni (art. 174 e 175 PB). Con i cambiamenti apportati negli anni 2014 e 2015, essa è stata riportata a quella che presenta oggi la *Praedicate Evangelium*, secondo la quale l'Organismo «si articola in tre Aree funzionali, che curano la gestione immobiliare, gli affari finanziari e i servizi» (art. 221 § 2 PE).⁴⁹ È espressamente prevista la possibilità di consulenze esterne (art. 221 § 3).

3. 4. L'Ufficio del Revisore Generale

«All'Ufficio del Revisore Generale è affidato il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede» (art. 222 PE). L'attività di revisione consiste nel controllo di un documento o di un processo che manife-

⁴⁷ Cfr., con abbondante bibliografia, A. DRI, *L'attività finanziaria nell'organizzazione centrale della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2019.

⁴⁸ La *Pastor bonus* prevedeva che il presidente fosse un cardinale (art. 173 PB).

⁴⁹ L'organizzazione del lavoro era descritta in termini molto simili già prima della nuova costituzione apostolica: «L'Area Gestione Immobiliare si occupa della gestione del patrimonio immobiliare italiano della Santa Sede (registrazione catastale, messa a reddito e manutenzione) [...]. Si tratta dei palazzi istituzionali dove hanno sede i Dicasteri della Curia Romana e le istituzioni collegate [...] e di immobili messi a reddito (appartamenti, uffici e negozi). [...] Gli uffici dell'ex Sezione Straordinaria curano gli investimenti finanziari per l'APSA stessa e per i Dicasteri della Santa Sede, gli Enti collegati e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, con gestioni di tipo *discretionary* o *advisory*. [...] I restanti uffici erogano prevalentemente servizi in favore dei Dicasteri della Curia Romana: p. es., acquisto di arredi e materiali di consumo, pagamento delle fatture, assistenza informatica, biglietteria aerea e ferroviaria, montaggio, smontaggio, trasporto e smaltimento di materiali vari» (M. RIVELLA, *APSA [Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica]*, «CASE Glossario», cit.).

stano la situazione gestionale di un soggetto. Tale controllo è abitualmente di natura tecnica. Fra tutte le possibilità di *auditing*, il prototipo è la revisione contabile, che, sul bilancio consolidato della Santa Sede, è attribuita a questo Ufficio. Per poter svolgerla convenientemente, l'Ufficio procede alla «revisione contabile dei bilanci annuali delle singole Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, i quali confluiscono nei suddetti bilanci⁵⁰ consolidati» (art. 223 § 1 PE).

La legge però non limita la competenza dell'Organismo alla pura revisione contabile, ma aggiunge la possibilità di altri tipi di «revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o di frode» (art. 224 § 1). Queste revisioni particolari sono avviate «su richiesta del Consiglio per l'economia, o della Segreteria per l'economia, o dei responsabili degli Enti e delle Amministrazioni» che rientrano nella competenza del Consiglio a norma dell'art. 205 § 1 PE. Tutte le segnalazioni pervenute all'Ufficio sono presentate dal Revisore generale in una relazione al «Prefetto della Segreteria per l'economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia» (art. 224 § 2).

L'art. 1 § 3 degli Statuti dell'Ufficio pubblicati nel 2019 stabilisce che «l'Ufficio del Revisore Generale è l'Autorità Anticorruzione ai sensi della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016».⁵¹ In realtà, la prevenzione della corruzione o la lotta contro di essa sono attività che non rientrano nelle funzioni tipiche dei revisori. Tuttavia, è chiaro che la revisione potrebbe far emergere punti nei quali la gestione delle risorse può essere vulnerabile a tentativi di corruzione. Date le caratteristiche peculiari della Santa Sede, il legislatore attribuisce all'Ufficio di revisione questa funzione di "autorità" che esula evidentemente dai parametri tradizionali della revisione contabile e della revisione in generale.⁵²

⁵⁰ Il plurale è incongruente con la norma dell'articolo precedente che fa riferimento soltanto al bilancio consolidato della Santa Sede. Probabilmente si tratta di una semplice svista provocata dal fatto che le norme che avevano istituito l'Ufficio facevano riferimento anche al bilancio consolidato dello Stato della Città del Vaticano (cfr. art. 1 dello Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale, sia nella versione del 2015 che in quella rinnovata del 21 gennaio 2019, reperibile in «Communications» 51 (2019), pp. 40-46 e in «Ius Ecclesiae» 31 (2019), pp. 767-772, con un nostro commento *Alcuni rilievi sul nuovo Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale della Santa Sede*, «Ius Ecclesiae» 31 (2019), pp. 697-704).

⁵¹ «La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Mérida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005» (<http://anticorruzione.eu/normativa/normativa-estera/onu/convenzione-di-merida>).

⁵² L'organismo stabilito come *authority* contro la corruzione all'interno della Santa Sede e

3. 5. *La Commissione di Materie Riservate e il Comitato per gli Investimenti*

La più recente norma sulla Curia aggiunge tra gli Organismi economici due nuove Istituzioni che non erano presenti nella legislazione precedente: la Commissione di Materie Riservate e il Comitato per gli Investimenti.

La Commissione di Materie Riservate nasce da due interventi normativi del 2020, un rescritto del 15 giugno e un motu proprio sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 19 maggio, che giustificano le competenze attribuitele dall'art. 225 PE. È stata dotata di Statuto dal Papa stesso il primo ottobre 2020.⁵³

La Commissione «secondo il proprio Statuto, è composta da alcuni Membri» (art. 226 PE), cioè «da cinque membri nominati dal Santo Padre *ad quinquennium*. Il Santo Padre sceglie fra i membri un Presidente e un Segretario» (Statuto n. 2). «(...) si raduna ordinariamente, su convocazione del Presidente, una volta all'anno e ogniqualvolta è chiamata a valutare le richieste pervenute» (Statuto n. 5), e il suo presidente «una volta all'anno relaziona al Santo Padre circa il lavoro svolto nel corso dell'anno» (Statuto n. 6).

La competenza della Commissione è sviluppata in tre punti dal n. 3 dello Statuto: «a. concedere la licenza affinché il segreto pontificio sia applicato a una questione di natura giuridica, economica o finanziaria (...); b. vigilare i contratti di cui [al motu proprio sulla trasparenza sopra citato, art. 4 § 1]; c. al fine di contemperare i principi di trasparenza e pubblicità con esigenze di riservatezza, autorizzare qualsiasi atto di natura giuridica, economica o finanziaria che, per un bene maggiore della Chiesa o delle persone, deve essere coperto dal segreto e sottratto al controllo e alla vigilanza degli organi competenti».

L'inclusione della Commissione di Materie Riservate fra gli Organismi economici si giustifica più per la sua competenza su atti di natura economica e finanziaria che non perché si tratti di un vero organo di gestione di risorse materiali della Santa Sede.

Tutt'altra l'origine del Comitato per gli Investimenti. Nel 2019 è stata riportata dagli organi di stampa una vicenda che coinvolgeva un investimento immobiliare da parte dell'ufficio amministrativo della Segreteria di Stato; da quello che risultava, il Vaticano era stato truffato per aver affidato la gestione dell'investimento a professionisti esterni in modo poco prudente, proba-

dello Stato della Città del Vaticano è l'«Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria» (ASIF), che si occupa specificamente della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (<https://www.asif.va/ITA/Home.aspx>).

⁵³ Pubblicato in «Communicationes» 52 (2020), pp. 344-345.

bilmente per inesistenza di procedure chiare da seguire. Comunque sia, da quel momento si è cercato di redigere delle regole che aiutino a procedere con maggiore prudenza e in modo professionale agli investimenti necessari per la Santa Sede.⁵⁴

Allo scopo di approntare strumenti validi per l'indirizzo degli investimenti della Santa Sede è stato istituito, tra gli Organismi economici della Curia Romana, il Comitato per gli Investimenti, per «garantire la natura etica degli investimenti mobiliari della Santa Sede secondo la dottrina sociale della Chiesa e, nello stesso tempo, la loro redditività, adeguatezza e rischiosità» (art. 227 § 1). L'organismo è competente soltanto per gli investimenti mobiliari; gli immobili sono gestiti e controllati in altri modi dalle amministrazioni titolari dei diritti su di essi, soprattutto dall'APSA. Due giorni dopo l'entrata in vigore della *Praedicate Evangelium*, il 7 di giugno del 2022, la Santa Sede ha fatto conoscere la struttura e i nominativi dei “Membri” e dei “Professionisti di alto profilo” che compongono il Comitato.⁵⁵ La norma stabilisce esplicitamente il richiamo alla dottrina sociale della Chiesa per evitare che l'eticità degli investimenti possa essere riportata soltanto ai parametri correnti ESG (*environmental, social, governance*):⁵⁶ qui si cerca che gli investimenti della Santa Sede attuino la dottrina sociale della Chiesa.

In questo senso, la Segreteria per l'economia ha redatto un documento sulla “Politica di Investimento”, annunciato nel mese di luglio del 2022,⁵⁷ che «intende far sì che gli investimenti siano mirati a contribuire ad un mondo più giusto e sostenibile; tutelino il valore reale del patrimonio netto del-

⁵⁴ In questo contesto si pone il motu proprio di FRANCESCO, “Una migliore organizzazione” circa alcune competenze in materia economico-finanziaria, 26 dicembre 2020, «L'Osservatore Romano» 28 dicembre 2020, p. 11; riportato anche in «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 743-747, con un nostro commento, ivi, p. 683-693.

⁵⁵ Ecco il comunicato stampa: «È stato istituito il Comitato per gli Investimenti, previsto dall'Art. 227 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e composto dai seguenti Membri: Dott. Jean Pierre Casey, Fondatore e Amministratore delegato di *RegHedge* (Gran Bretagna); Dott. Giovanni Christian Michael Gay, Direttore gestionale dell'*Union Investment Privatfonds GmbH* (Germania); Dott. David Harris, *Portfolio manager* di *Skagen Funds* (Norvegia); Dott. John J. Zona, Responsabile degli investimenti del *Boston College* (Stati Uniti d'America)» (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/07/0438/00902.html>).

⁵⁶ Abbiamo fatto alcune riflessioni sull'applicazione canonica degli investimenti etici in un incontro del Gruppo CASE tenutosi il 13 novembre 2017: *Esigenze etiche nella gestione dei beni della Chiesa. «Collocati utilmente» per le finalità della Chiesa* (Can. 1284 § 2, 6° CIC). Cfr. J. MIÑAMBRES, *Le finalità istituzionali e gli investimenti “etici” nella gestione dei beni della Chiesa*, in L. SABBARESE (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. 2, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2020, pp. 349-362.

⁵⁷ Cfr. *Comunicato della Segreteria per l'Economia*, 19.07.2022, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/07/19/0542/01099.html>.

la Santa Sede, generando un rendimento sufficiente a contribuire in modo sostenibile al finanziamento delle sue attività; siano allineati con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, con specifiche esclusioni di investimenti finanziari che ne contraddicano i principi fondamentali, come la santità della vita o la dignità dell'essere umano o il bene comune». E richiede anche che gli investimenti «siano finalizzati ad attività finanziarie di natura produttiva, escludendo quelle di natura speculativa». Il comunicato attribuisce al Comitato per gli Investimenti lo svolgimento di «adeguate consultazioni volte ad implementare la strategia di investimento» e la valutazione de «l'adeguatezza delle scelte, con particolare attenzione alla conformità degli investimenti effettuati ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, nonché ai parametri di rendimento e di rischio secondo la Politica di Investimento».

Simultaneamente è stata annunciata la pubblicazione degli Statuti del Comitato⁵⁸ che sviluppino convenientemente sia la determinazione delle funzioni del Comitato che la sua composizione. L'art. 3 determina che i membri siano cinque, «nominati dal Santo Padre su proposta del Consiglio per l'economia, sentita la Segreteria per l'economia e l'APSA»; a sua volta, il presidente, sentiti i membri, nomina il segretario per un anno, rinnovabile. La norma chiede che i membri provengano «da diversi paesi per rispecchiare l'universalità della Chiesa e portare una conoscenza di diversi mercati» (art. 3). Lo Statuto prevede anche la nomina di un «compliance officer», responsabile della conformità delle attività del Comitato per gli investimenti alle norme e i principi della Santa Sede, che insieme con il presidente dell'APSA o il suo delegato (entrambi partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, come possono fare anche dei rappresentanti dello IOR) ha diritto di «veto sulle decisioni del Comitato» (art. 4 Statuto). Il «compliance officer» è nominato «dal Prefetto della Segreteria per l'economia tra persone di reputazione irreprensibile, competenti e libere da conflitto di interesse» e «assicura la trasparenza e il buon funzionamento del Comitato, il rispetto delle norme esistenti, del DPI [Documento sulla Politica di Investimento] emanato dal Consiglio per l'economia e del presente Statuto» (art. 6 Statuto).

Come risulta dalla *Praedicate Evangelium*, il Comitato è un Organismo economico della Curia Romana, non dello Stato della Città del Vaticano, anche se agisce attraverso l'Istituto per le Opere di Religione (IOR). Tuttavia, lo Statuto prevede che il Governatorato e altri enti possono scegliere di affidare allo IOR i propri investimenti perché siano gestiti secondo le indicazioni e le politiche date dal Comitato; il Governatorato può anche servirsi dell'intermediazione dell'APSA. Questa previsione statutaria permette di intuire che più sono tecniche le competenze affidate agli organismi economici della

⁵⁸ «Vatican News», 19 luglio 2022, <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-07/santa-sede-nuova-politica-investimento-dottrina-sociale-apsa.html>.

Curia Romana, più facile è che possano adoperarsi anche nella gestione del patrimonio dello Stato della Città del Vaticano. Come abbiamo già accennato a più riprese, a nostro avviso è prudente separare i patrimoni destinati ad attività diverse (la Curia Romana, lo Stato della Città del Vaticano, il Vicariato di Roma, ecc.), ma è logico che le abilità e conoscenze tecniche disponibili per l'uno possano essere fruite anche dagli altri. In questo senso, non stupisce trovare riferimenti a istituti statali negli statuti degli organismi curiali. In questa fase di revisione dei regolamenti dei diversi istituti per adeguarli alla *Praedicate Evangelium* (cfr. art. 250 PE)⁵⁹ potrà essere utile tenere a mente questa possibilità e non voler raddoppiare strutture che sono già in qualche modo disponibili.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono offerte dall'APSA che ne conserva anche gli archivi e provvede alla verbalizzazione delle riunioni.

4. NOVITÀ E "CONFERME" RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI DELLA SANTA SEDE

Viste tutte le norme riguardanti specificamente la parte della *Praedicate Evangelium* dedicata agli organismi economici ci sembra di poter trarre alcuni spunti di novità "organizzativa" e alcune conferme di buone pratiche di management. Le prime forse potrebbero essere elencate sotto il principio di "corresponsabilità nella *communio*" indicato dalla legge stessa come secondo tra i "Principi e criteri per il servizio della Curia Romana" raccolti nella seconda parte della costituzione apostolica. Esso riguarda soprattutto la cosiddetta "sana decentralizzazione", ma la pone nel contesto dell'evangelizzazione ed invita tutti i pastori ad agire «con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico *mysterium communionis* che è la Chiesa» (n. 2).⁶⁰ Alla luce di questa ricerca della comunione alla quale è destinato il servizio della Curia Romana potrebbero essere contemplati gli organismi economici, soprattutto quelli che hanno una missione più programmatica o di vigilanza come il Consiglio per l'economia o la Segreteria per l'economia.

⁵⁹ Il 5 maggio 2022, la Sala Stampa della Santa Sede pubblicava un chirografo del Santo Padre relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/05/0329/00691.html>).

⁶⁰ La rilevanza dello studio e della guida di quello che potrebbe essere chiamato principio di corresponsabilità è sottolineata in molti documenti, norme e studi relativi al sostentamento economico della missione della Chiesa. Si sono espressi in questo senso, ad esempio, alcuni documenti episcopali, ormai più che trentennali, destinati al risveglio delle coscienze dei cattolici nelle rispettive giurisdizioni e con riferimenti specifici al sostentamento della Chiesa: CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, «Notiziario CEI» 7 (1988), pp. 157-186; USCCB, *Stewardship: A Disciple's Response*, Washington DC, Tenth Anniversary, 2002.

In questa prospettiva potrebbe essere letta anche la regolamentazione dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che si conferma gestore principale delle risorse materiali destinate alla Curia Romana. Logicamente, l'agire di questo organismo è meno programmatico di quelli citati prima; la ragione sta nella sua stessa definizione come amministratore e gestore del patrimonio,⁶¹ con compiti quindi di intervento sulle risorse e di realizzazione di politiche stabilite, e non come organo di programmazione o vigilanza. In questo senso, l'APSA realizza la ricerca della comunione applicando alla gestione delle risorse materiali le migliori pratiche (*best practices*) stabilite in generale per il management degli immobili (istituzionali e produttivi) e dei mobili (soldi, titoli, investimenti vari).

Nella realizzazione della gestione e nell'indirizzo dell'amministrazione sono di aiuto gli organismi più tecnici: l'Ufficio del revisore, per quello che riguarda la contabilità; il Comitato per gli investimenti, per garantire che la gestione dei beni mobili sia veramente adeguata alla vita e alla dottrina della Chiesa senza perdere di redditività, per quanto possibile; e la Commissione di materie riservate che garantisce un'adeguata *accountability* anche nei confronti della gestione delle risorse da adoperare nello svolgimento di compiti riservati o coperti dal segreto.

Il tempo permetterà una valutazione più adeguata sulla strutturazione organica degli istituti di carattere più tecnico, in particolare degli ultimi due: la Commissione di materie riservate e il Comitato per gli investimenti. Essi potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni nei rispettivi Regolamenti, ma anche di riflessioni sulla loro collocazione generale. In realtà, il raggruppamento di queste istituzioni curiali procede soltanto dalla materia "comune" ad essi affidata: economia e finanza. Si potrebbe prospettare una Segreteria per le questioni economiche da collocare in posizione parallela alla Segreteria di Stato per gli affari generali. Il Consiglio per l'economia somiglia di più ad una riunione sinodale o cardinalizia che a un vero e proprio organismo curiale. E probabilmente basterebbe l'APSA per organizzare l'amministrazione e gestione del patrimonio destinato alla Curia Romana, con la Segreteria per l'economia come istituto di vigilanza. Tuttavia, la norma presente permette in realtà di svolgere le funzioni necessarie perché la gestione delle risorse materiali della Curia Romana sia adeguata, fatta con buona programmazione, sottoposta a vigilanza, fornita degli strumenti tecnici necessari per rendere una buona contabilità della gestione e per seguire una politica di investimenti che sia ragionevole e approvata da altre istituzioni. Quindi, una gestione efficace e trasparente che può contribuire ad

⁶¹ Cfr. P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 385-402.

un miglior sostentamento della Curia Romana e ad una giusta condivisione degli impegni per ottenerlo da parte dei singoli fedeli e delle strutture particolari.⁶²

BIBLIOGRAFIA

- ARRIETA, J. I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1989.
- ARRIETA, J. I., MIÑAMBRES, J., CANOSA, J., *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1997.
- BAURA, E., PUIG, F. (a cura di), *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Milano, Giuffrè, 2020.
- DRI, A., *L'attività finanziaria nell'organizzazione centrale della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2019.
- FERME, B. E., *Consiglio per l'Economia*, «CASE Glossario», <https://casestewardship.org/glossario/consiglio-per-leconomia>.
- FERME, B. E., 'Fidelis Dispensator et Prudens: gli statuti', «Ius Missionale» 9 (2015), pp. 35-58.
- GHERRI, P., *Amministrazione e gestione dei beni temporali della chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 385-402.
- LOZUPONE, F., *Segreteria per l'Economia*, «CASE Glossario», <https://casestewardship.org/glossario/segreteria-per-leconomia>.
- MARTI, F., *San Pio X e la curia romana*, «Ephemerides Iuris Canonici» 54 (2014), pp. 395-413.
- MIÑAMBRES, J., *Riorganizzazione economica della Curia Romana: considerazioni giuridiche "in corso d'opera"*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 141-155.
- MIÑAMBRES, J., *Primi rilievi sugli Statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 482-503.
- MIÑAMBRES, J., *Alcuni rilievi sul nuovo Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale della Santa Sede*, «Ius Ecclesiae» 31 (2019), pp. 697-704.
- MIÑAMBRES, J., *Riorganizzazione dei compiti economici e finanziari della Segreteria di Stato*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 683-693.
- PERLASCA, A., *Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, (coords.), *Diccionario general de Derecho canónico*, II, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, p. 576-577.
- PUIG, F., *Aspectos canónicos del servicio en la Curia romana*, «Ius Canonicum» 59 (2019), pp. 51-77.
- PUIG, F., *Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia romana dopo la Pastor Bonus*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 307-323.
- RIVELLA, M., *APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)*, «CASE Glossario», <https://casestewardship.org/glossario/apsa>.

⁶² Su questo argomento cfr. F. VECCHI, *Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa. Strumenti di perequazione finanziaria orizzontale e verticale dall'Obolo di San Pietro al can. 1271 CIC*, Cosenza, Pellegrini, 2019.

- RIVELLA, M., *Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917*, Roma, EDUSC, 2019, p. 377-383.
- VECCHI, F., *Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa. Strumenti di perequazione finanziaria orizzontale e verticale dall'Obolo di San Pietro al can. 1271 CIC*, Cosenza, Pellegrini, 2019.
- ZALBIDEA, D., *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, «Ius canonicum» 54 (2014), pp. 221-251.
- ZALBIDEA, D., *Comentario a la Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio" del Sumo Pontífice Francisco. Transferencia de la sección ordinaria a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a la Secretaría de Asuntos Económicos*, «Ius Canonicum» 54 (2014), pp. 783-790.